



**Istituto Tecnico Economico e Tecnologico
"FEDERICO II"**

Indirizzi: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING – TURISMO – CORSO SERALE
COSTRUZIONE, AMBIENTE E TERRITORIO – TRASPORTI E LOGISTICA – GRAFICA E COMUNICAZIONI
Sede centrale: Via Nazionale Appia-81043 Capua (CE) – Tel. 0823/622979 – Fax 0823/969417
Succursale: Via Riviera Casilina – 81043 Capua (CE) – Tel. 0823/620156
E-mail: cetd130005@istruzione.it – PEC: cetd130005@pec.istruzione.it – web: www.itfederico2.edu.it
C.F.: 93028180615 – Codice Univoco: UFAV6V

COMUNICAZIONE N. 124 del 3/03/2020

Ai Docenti tutti

Al D.S.G.A. e Personale ATA

Agli Allievi ed alle loro famiglie

Albo/ Atti/ Al sito dell'Istituto

OGGETTO: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° marzo 2020-
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Si trasmette il Decreto di cui in oggetto evidenziando le misure di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (CORONAVIRUS) in esso contenute, con
particolare riferimento agli articoli:

- 3 - Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale;
- 4 - Ulteriori misure sull'intero territorio nazionale.

Nello specifico si sottolinea quanto segue:

- Art. 3 lett. g) Chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui all'allegato 1, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale (di seguito «MMG») ovvero al pediatra di libera scelta (di seguito «PLS»)...

- Art. 4 lett. b) I viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono sospese fino alla data del 15 marzo 2020;
- Art. 4 lett. c) La riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto ministeriale 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1991, n. 6, di durata superiore a cinque giorni, avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

Si evidenzia, infine, l'importanza che i docenti, nelle differenti classi in cui in servizio, richiamino l'attenzione degli allievi al rispetto delle indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità di cui all'opuscolo allegato.

Si confida nell'attenzione di tutti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Mariachiara MENDITTO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93